

Anzi, il sottosegretario Innocenzi ricorderà — vista la sua assidua e fattiva partecipazione ai lavori delle Commissioni di merito, che si occupano proprio della valutazione, dell'esame di quel provvedimento — come questo fosse uno dei temi più volte richiamati dalle associazioni rappresentative del settore radiofonico.

Vi deve essere una definizione del problema nei tempi più rapidi possibili perché l'accoglimento delle domande presentate da queste imprese significa, certamente, fare un ulteriore passo in direzione di un'espansione dell'intero settore. Ciò comporterebbe anche un miglioramento della qualità delle trasmissioni — quindi del servizio svolto — e, di conseguenza, una modernizzazione complessiva dell'intero settore.

Sono al corrente che su questo il Governo è stato molto sensibile ed attento sia nel corso dei lavori svolti in Commissione sia nei confronti del quadro prospettico normativo che si è andato definendo all'interno del provvedimento richiamato poc'anzi, quindi confido in una sua certa risposta.

Gli interpellanti chiedono di conoscere quali sono gli atti o le iniziative che il Governo intende porre in essere, al fine del rilascio di queste autorizzazioni che — lo ripeto — possono rappresentare un ulteriore impulso allo sviluppo dell'intero settore.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevoli Innocenzi, ha facoltà di rispondere.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, in relazione all'atto parlamentare cui si risponde si ritiene opportuno innanzitutto rammentare che la sperimentazione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri (DAB) è disciplinata dalla legge n. 66 del 2001, dal decreto ministeriale 8 luglio del 2002, recante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01, concernente l'appro-

vazione del piano relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, e n. 249/02, recante il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Ciò premesso, si significa che le istanze di sperimentazione del DAB, di cui è cenno nell'interpellanza urgente in esame, sono quelle presentate da alcuni consorzi di emittenti radiofoniche private nazionali e locali, nonché da singole emittenti radiofoniche locali; tali istanze sono intese ad ottenere la sperimentazione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale attraverso l'utilizzo del blocco di frequenza 9D (frequenza 202-209 megahertz), ricadente all'interno della banda VHF-III.

Circa l'utilizzazione di tale blocco di frequenze per la sperimentazione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, si ritiene opportuno far presente che la legge n. 66 del 2001 indicava, genericamente, che la sperimentazione delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale avveniva in banda VHF-III e in banda UHF-L, demandando all'autorità sia la predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze DAB, sia il regolamento relativo alle condizioni di abilitazione alla diffusione numerica.

Sulla base delle sole indicazioni della legge n. 66 del 2001 ed in attesa degli ulteriori sviluppi regolamentari e pianificatori in materia, furono rilasciate da parte del Ministero delle comunicazioni per alcune zone d'Italia (Roma, Milano) autorizzazioni provvisorie a sperimentare il DAB sul blocco di frequenza 9D che ricadeva appunto nella banda III, previa apposita istanza di autorizzazione provvisoria presentata da uno dei suddetti consorzi. Dette determinazioni, peraltro, avevano validità fino al 31 dicembre 2001, data prevista per l'adozione da parte dell'autorità del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica numerica.

I successivi atti regolamentari e di pianificazione adottati dalla citata autorità hanno definitivamente chiarito che l'utilizzazione della banda VHF — III per il

DAB è limitata, al momento, al solo canale 12 (nello spazio di frequenza 223-230 megahertz) e non comprende il blocco 9D.

Nel regolamento per la radiodiffusione terrestre digitale adottato con la citata delibera n. 435 del 2001 ed, in particolare, all'articolo 31, l'autorità ha posto il principio che, per l'ordinato sviluppo del servizio, è necessario che, fin dalla fase della sperimentazione, detto sviluppo avvenga nel rispetto dei piani di ripartizione e di assegnazione delle frequenze.

In proposito, si significa che sia il piano nazionale di ripartizione (decreto ministeriale dell'8 luglio del 2002), sia il piano di assegnazione delle frequenze (delibera n. 249 del 2002) stabiliscono che, relativamente alla banda VHF - III, il canale assegnato per il servizio DAB è il canale 12. In particolare, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, alla nota 87, attribuisce al DAB nella banda III il blocco di frequenze 223-230 megahertz (canale 12), mentre, alla nota 59, attribuisce al DVB (televisione digitale) il blocco di frequenze 174-223 megahertz al cui interno ricade il citato canale 9D.

Deve intendersi, pertanto, preclusa la possibilità di assegnare il blocco di frequenze 9D sul territorio nazionale richiesto dai citati consorzi, anche soltanto nella fase di sperimentazione del servizio di radiofonia digitale. Si sottolinea, peraltro, che il Ministero delle comunicazioni è ben consapevole delle criticità derivanti nel medio periodo dall'attuale indisponibilità del citato canale 12 in molte zone d'Italia a causa del suo temporaneo utilizzo da parte della radiodiffusione televisiva analogica e, a tal fine, è stato richiesto all'autorità l'impegno a verificare la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive nella banda III, sia in sede nazionale sia in sede internazionale, da destinare all'uso del DAB. In ogni caso, la radiofonia digitale, oltre che sulla banda III, può essere esercitata sulla banda L, dove il piano di assegnazione dell'autorità prevede ben 16 blocchi di frequenze per tale servizio, anche a livello sperimentale, contro i quattro blocchi (relativi alle frequenze 223-230 megahertz) della banda

III. Tali frequenze risultano libere sul territorio nazionale e possono essere assegnate per la sperimentazione, ove richiesto.

Si soggiunge, altresì, che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche digitali prevede all'articolo 3 che il medesimo sarà integrato attraverso una pianificazione di secondo livello, con ulteriori risorse e che, qualora risorse aggiuntive siano rese disponibili dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, questo sarà aggiornato.

Pertanto, se si verificheranno le condizioni per reperire ulteriori frequenze in banda III ed, in particolare, nel canale 13 (attualmente attribuito al Ministero della difesa) potrà essere ampliato il numero dei canali disponibili per la sperimentazione nella medesima banda, fermo restando l'esclusione del canale 9D che - si ribadisce - è attribuito alla pianificazione televisiva digitale.

A completamento di informazione, si evidenzia che, nella relazione di accompagnamento al piano, l'autorità, a proposito della sperimentazione, ha osservato che l'avvio della sperimentazione stessa è condizionato dall'effettiva disponibilità delle bande pianificate e che le 16 frequenze attribuite al DAB nella banda L sarebbero state libere dal primo gennaio 2003.

Nella stessa sede l'Autorità, per quanto riguarda il canale 12 della banda VHF-III, dal quale derivano le quattro frequenze pianificate, ne ha sottolineato l'utilizzazione da parte dei concessionari e autorizzati che esercitano la radiodiffusione televisiva analogica; di conseguenza la sperimentazione con tale frequenza avrebbe potuto essere avviata solo nei casi in cui ne fosse stata verificata l'effettiva disponibilità.

Ulteriori risorse in banda VHF-III potranno essere rese disponibili modificando ed integrando il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per cui i soggetti che richiedono l'abilitazione alla sperimentazione debbono progettare e realizzare gli impianti conformemente alla rete del piano cui fanno riferimento.

In merito, infine, all'ultima osservazione degli onorevoli interpellanti si fa presente che nel disegno di legge in materia di assetto del sistema radiotelevisivo all'esame al Senato (A.S. 2175), come ricordava prima il collega De Laurentiis, è previsto un apposito articolo dedicato alla disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche digitali — si tratta dell'articolo 24 — nel quale viene affidato all'Autorità il compito di emanare un regolamento, al fine di definire le norme che consentono un corretto esercizio della radiofonia digitale sin dalla fase di avvio del servizio.

Ne consegue che il rilascio di autorizzazioni per bande di frequenza non consentite, oltre a contrastare con il quadro normativo vigente, sarebbe contrario al principio dell'ordinato sviluppo del settore previsto dal disegno di legge in parola.

PRESIDENTE. L'onorevole De Laurentiis, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

RODOLFO DE LAURENTIIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare il rappresentante del Governo per l'illustrazione, gli approfondimenti e i chiarimenti forniti. Prendo atto che è evidente come in questo settore vi sia una criticità derivante dall'indisponibilità del canale 9D; prendo altresì atto della volontà e dell'auspicio da parte del Governo affinché si possa risolvere il problema sollevato con questa interpellanza, attraverso le risorse aggiuntive e quindi con ulteriori frequenze all'interno della III banda.

Credo questo sia un tema centrale che si lega evidentemente alla discussione e, mi auguro, alla rapida approvazione del disegno di legge di riordino del sistema radiotelevisivo, ma anche ad una completa e totale riorganizzazione del quadro di riferimento del settore.

Credo sia auspicabile che, in questo senso, il Governo continui a svolgere un'attività di stimolo per la definizione rapida di questa problematica, seppur con le evidenti difficoltà cui il rappresentante del Governo faceva prima riferimento.

(Iniziativa per garantire una ragionevole durata dei processi penali - n. 2-00728)

PRESIDENTE. L'onorevole Bonito ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-00728 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti — sezione 4), di cui è cofirmatario.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei, in primo luogo, esprimere il nostro disagio ed anche il nostro disappunto per non poter interloquire, come pure vorremmo e come pure sarebbe nostro sacrosanto diritto, con i rappresentanti del Ministero di via Arenula. Lo diciamo naturalmente esprimendo il nostro ringraziamento al sottosegretario presente, l'onorevole Innocenzi, che, una volta tanto, non deve essere, né merita che sia, oggetto della nostra polemica.

Ma se un gruppo importante di parlamentari — importante per quello che politicamente rappresenta in questo Parlamento — interpella il Governo sui temi della giustizia, evidentemente si aspetta e si attende — signor sottosegretario, non ce ne voglia — che sia quanto meno il sottosegretario per la giustizia ad avvertire la sensibilità e il dovere politico — e, soprattutto, istituzionale — di venire a rispondere alla questione che noi poniamo e a ciò che noi chiediamo.

L'interpellanza, signor sottosegretario, signor Presidente, colleghi, tra origine da una vicenda notissima che ha interessato ampiamente l'opinione pubblica — mi riferisco, ahimè, al processo milanese a carico dell'onorevole Cesare Previti — ed interviene in un momento processuale molto discusso e molto delicato, nell'imminenza ormai della pronuncia della sentenza, cioè nel momento in cui il collegio che, dopo centinaia di udienze, si preparava a guadagnare la faticosa camera di consiglio per poter sentenziare, per potere esprimere il proprio giudizio, ne fu impedito perché la difesa dell'imputato Previti avanzò l'ennesima domanda di ricusazione, cioè l'ennesimo atto di sfiducia verso il collegio giudicante che accusava di non essere organo terzo.

Si trattava della settima riconsiderazione e dell'ennesimo atto di ostilità verso le regole processuali, intese in senso molto generale, giacché arriverà un tempo in cui gli studiosi del diritto e della procedura penale prenderanno a paradigma il processo Previti — e non soltanto il processo Previti, diciamo i processi milanesi — per scrivere una storia giuridica, una storia del diritto di grande interesse, perché scriveranno che il processo tutto deve essere tranne quello che fu in quel periodo, scriveranno che il processo è un insieme di regole che deve rendere possibile la sentenza e che i sistemi sono tanto più civili in quanto riescono a darsi regole processuali, cioè regole strumentali, le più idonee possibili a rendere celermente il servizio al quale sono chiamate, cioè rendere il processo e non già la negazione di se stesse.

In altre parole, la norma processuale che non rende possibile il processo, cioè la norma processuale che nega il processo, è una norma che nega se stessa e che, quindi, segna il fallimento del legislatore. Un legislatore che scrive norme processuali che non rendono possibile il processo è un pessimo legislatore, o perché non sa fare le leggi o perché evidentemente è interessato a non far fare i processi. Però, anche su questo, penso che la storia si pronuncerà a tempo debito.

Sta di fatto che noi — il gruppo di parlamentari che ha interpellato il Governo — abbiamo presentato questo atto ispettivo prendendo spunto da questa ennesima vicenda, da questa ennesima dilazione del processo, da questa ennesima enfaticizzazione della norma strumentale rispetto alla norma sostanziale. Perché lei converrà con me, signor sottosegretario, che, rispetto alla norma del processo, è molto più importante la norma penale sostanziale per uscire fuori dallo schema. In altre parole, rispetto al processo a carico dell'onorevole Previti, non mi interessa tanto la norma processuale, mi interessa sapere se c'è stata effettivamente la più grande corruzione di giudici che si sia mai verificata nel nostro paese, mi interessa sapere se effettivamente questi 63 miliardi sono passati da casse private nei

conti correnti dell'onorevole Previti, se l'onorevole Previti ha preso questi 63 miliardi e li ha distribuiti ad alcuni giudici e ad alcuni faccendieri. Tutto sommato, questo mi interessa e penso che questo interesserebbe l'intera opinione pubblica e chiunque assistesse ad un processo!

Certo, gli interessa molto meno sapere se la prova relativa a quei 63 miliardi sia affidata ad una fotocopia che abbia uno, due, tre o quattro timbri. Viceversa, abbiamo di questo discettato.

Dunque, di fronte all'ennesimo attacco processuale, attraverso le norme strumentali, rispetto all'esigenza di uno Stato democratico di rendere possibili i processi, abbiamo interpellato. Rispetto ad una riconsiderazione che era stata ormai preannunciata e che tutti si aspettavano, ci siamo chiesti perché la pubblica amministrazione non abbia predisposto una risposta immediata. Direi che questa è la questione contingente accanto alla quale se ne pone un'altra più strutturale, ossia se il Governo possa, in modo pavido e succube, pigro mentalmente e passivamente, accettare che vi sia questo logoramento della macchina giudiziaria attraverso l'enfaticizzazione delle norme processuali. Può il Governo accettare passivamente che vi siano una logica legislativa ed una logica delle prassi del processo in forza delle quali il medesimo deve diventare qualcosa di infinito? Crede veramente il Governo in quei principi costituzionali che tutti quanti abbiamo approvato e che vengono sintetizzati nel principio della ragionevole durata del processo? Crede il Governo in tutto questo? E se crede in tutto questo, che cosa fa per evitare quella che prima chiamavo l'enfaticizzazione della regola, la strumentalizzazione del processo, lo spostamento della centralità processuale dall'accertamento dei reati all'enfaticizzazione della norma strumentale? Tutto si riduce, dunque, alla discussione infinita sulla regola — se sia stato fatto bene o male un determinato passo —, perdendo di vista, invece, la funzione del diritto processuale: rendere possibile l'accertamento della verità, accertare le responsabilità, certamente nell'ambito di un sistema e di un

quadro di garanzie, ma arrivare alle sentenze, alle pronunce che, com'è noto, nel nostro sistema, prima di diventare pronunce definitive, devono attendere a lungo, perché la tragedia del processo di primo grado è destinata a diventare tragedia del processo di secondo grado. Noi abbiamo un sistema articolato di garanzie, anche se ci viene negato dalla sua parte politica, signor sottosegretario, per cui alla tragedia del secondo grado di giudizio se ne giustapporrà un'altra, ossia la tragedia del terzo grado di giudizio che si insegnava quando eravamo più giovani, nelle università, essere il grado della valutazione di legittimità e che, invece, come tutti sanno, è diventato un terzo grado di giudizio.

Quella sentenza, prima di diventare definitiva, prima di diventare giudicato, dunque, dovrà attendere tempo e passare il vaglio di altri collegi giudicanti, dovrà resistere alle censure e agli attacchi di agguerritissimi collegi di difesa, dovrà affrontare i mari perigliosi della nostra procedura penale che ben altri ostacoli ha già predisposto per il secondo e per il terzo grado di giudizio. Stiamo facendo qualcosa anche in queste ore, signor sottosegretario; non siamo inattivi. Quella relativa alla giustizia è una questione sulla quale vi è, da parte di chi governa questo nostro paese, la massima attenzione.

Ci stiamo adoperando, in questa Camera, per attaccare un altro dei principi che vuole segnare la fissità dell'ordinamento, una sorta di monumento teorico e culturale che si chiama « cosa giudicata » e che consegue alla sentenza definitiva. Ma un sistema giuridico che non arriva a dare certezza è un sistema giuridico che, in realtà, è inesistente e che riconosce tutta la sua fragilità.

L'istituto che dà fissità e certezza è, appunto, il giudicato. Tuttavia, stiamo facendo seri sforzi per demolire anche tale istituto! Proprio in queste ore, nelle ore appena passate, abbiamo parlato di revisione dei processi. Nel nostro ordinamento, che è garantista, è già data la possibilità di attaccare l'immutabilità del giudicato e la certezza della sentenza definitiva, pur pronunciata a seguito di cen-

tinaia di udienze, di tre gradi di giudizio, di censure, di attacchi, di regole, di avvocati e di giudici. Ebbene, non basta! Stiamo dicendo che possiamo rendere possibile una nuova ipotesi di revisione. Rivoluzionando la tradizione processuale non solo italiana, ma internazionale, stiamo dicendo che la revisione adesso è possibile anche quando c'è una violazione processuale!

Signor sottosegretario, non so quanta dimestichezza abbia lei con materie alle quali io ho dedicato la mia vita, però le sarà facile comprendere quando può essere possibile la revisione di un processo per porre nel nulla una sentenza definitiva: quando c'è un elemento di fatto, che il processo non ha conosciuto e di cui si viene a conoscenza dopo la sentenza, che prova in modo inconfutabile l'erroneità della sentenza pronunciata (ad esempio, dopo che sono stato condannato per omicidio, viene fuori una persona che confessa: quello è innocente perché sono io l'omicida).

Non si era mai vista, invece, una revisione fondata sulla violazione di un'ennesima regola processuale, non su un elemento di fatto, ma su una regola del processo che non era vigente al momento del processo e che è stata riconosciuta, sul piano internazionale, due anni dopo: noi prendiamo quella regola, scritta due anni dopo, che non era vigente nel momento in cui il processo doveva sottostare a quelle regole, ed annulliamo la sentenza!

Lei vede che si tratta di una costruzione teorica inaccettabile sul piano della logica ed assolutamente sbagliata sul piano delle regole giuridiche. Ciò nonostante, su questo ci stiamo cimentando! Stiamo discutendo, ci stiamo confrontando e, direi, anche contrapponendo in maniera forte e decisa: taluni di noi reputano inaccettabile una cosa del genere; altri, invece, invocano le regole generali del diritto e le norme della civiltà giuridica per giustificare l'attacco al giudicato.

Ma cosa c'è dietro? Premetto che sono un po' fazioso, lo ammetto; ma la mia è una faziosità alla quale mi ha educato questa maggioranza, attraverso le sue

prassi e le sue decisioni. Orbene, non mi sembra difficile ipotizzare che si faccia una battaglia di questo tipo, una battaglia di retroguardia culturale, sbagliata sotto ogni punto la si guardi, soltanto perché, evidentemente, c'è l'ennesimo imputato — l'ennesimo condannato, in questo caso, considerato che stiamo parlando di giudicato — al quale bisogna dare una mano introducendo regole *ad personam*. E, se prima abbiano negato il processo, adesso neghiamo la legge!

Questo me lo può insegnare senz'altro, signor sottosegretario: poiché le regole debbono essere generali ed astratte, le leggi *ad personam* non sono leggi, ma la negazione della legge!

La ringrazio e mi scuso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Innocenzi, ha facoltà di rispondere.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, intanto, desidero assicurare l'onorevole Bonito: l'assenza dei tre colleghi sottosegretari per la giustizia è del tutto casuale perché, come da comunicazione pervenutami, l'onorevole Santelli è a Bruxelles per partecipare ad una riunione del Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea (io c'ero l'altro ieri e, quindi, so che sono date improrogabili), il collega Valentino, in questo momento, si trova al Senato (e la cosa è facilmente riscontrabile), mentre il collega Vietti è fuori per impegni istituzionali.

Quindi, mi è stato chiesto di sostituirli perché si è verificata questa coincidenza di impegni.

FRANCESCO BONITO. Sarebbe stato gradito anche il ministro!

PRESIDENTE. La sua può essere un'obiezione politica, ma non regolamentare e procedurale.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Per

quanto riguarda invece la risposta alla sua interpellanza, per quanto concerne il primo quesito relativo al lamentato ritardo nella fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di ricusazione presentata sabato 26 aprile 2003 dall'onorevole Previti nell'ambito del procedimento penale IMI-SIR/ lodo Mondadori pendente dinanzi al tribunale di Milano e tenutasi il lunedì 28 aprile successivo, il presidente della quinta sezione penale della corte d'appello di Milano ha riferito che in effetti non è stato previsto nel calendario delle udienze dell'anno 2003 un collegio per il sabato, dato che, di norma, nessuna delle sezioni penali tiene udienza in tale giorno. Tale documento, peraltro, è stato ritualmente sottoposto al competente consiglio giudiziario che non ha formulato osservazioni.

In seguito, il presidente della stessa sezione ha emesso un ordine di servizio interno alla sezione con valenza tabellare, dato che è stato regolarmente inoltrato per garantire — giusta disposizione impartita dal Consiglio superiore della magistratura — sistemi automatici in ordine all'assegnazione ai collegi, nonché al relatore, secondo criteri di rotazione, delle dichiarazioni di ricusazione.

Da tale ordine di servizio risulta espressamente che le ricusazioni presentate il sabato devono essere esaminate dal collegio previsto per il lunedì successivo. Una decisione immediata sull'istanza di ricusazione in parola sarebbe stata quindi conseguibile solo in contrasto con le suddette prescrizioni e quindi in forma irrituale.

È stato inoltre fatto presente che l'istanza di ricusazione dell'onorevole Previti, pur essendo datata 24 aprile 2003, è stata depositata in cancelleria alle ore 9,25 del 26 aprile.

In ordine poi all'ulteriore quesito di carattere generale posto dagli onorevoli interpellanti si rappresenta che sono allo studio le problematiche e le possibili soluzioni idonee ad assicurare la ragionevole durata dei processi penali e civili nell'ambito del più generale principio costituzionale del giusto processo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonito ha facoltà di replicare.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non perché lo imponga un po' la ritualità dei rapporti tra maggioranza ed opposizione, ma esprimo la mia insoddisfazione, signor sottosegretario. Prendo atto, né posso fare diversamente, della parte più articolata della sua risposta, che è quella che attiene all'organizzazione interna della corte d'appello degli uffici giudiziari milanesi, sull'assenza di un collegio di turno nella giornata di sabato. Tutto questo, occorre dirlo, non può suscitare nostra meraviglia. L'organizzazione degli uffici giudiziari milanesi è frutto di decisioni istituzionali, di controlli istituzionali, e, se questa era la situazione, verosimilmente è giusto che fosse così.

Ciò nondimeno la nostra insoddisfazione attiene soprattutto alla questione che noi abbiamo posto, in modo più compiuto, nella seconda parte dell'interpellanza, quella che gli uffici di via Arenula e la politica che a via Arenula si esprime hanno liquidato con l'espressione molto burocratica, che lei è stato costretto a leggere, in forza della quale sono allo studio le iniziative opportune.

In altre parole, noi abbiamo una grande questione, che è quella della ragionevole durata del processo, poniamo e denunciando episodi di eclatante e inaccettabile strumentalizzazione delle regole processuali per sfuggire al processo, ma, quando sul piano politico poniamo la questione, ci viene risposto: sì, stiamo studiando.

A parte il fatto che, ogni qual volta in via Arenula cominciano a studiare, le nostre preoccupazioni incrementano notevolmente giacché poi, quasi sempre, ci troviamo di fronte a proposte che, nella migliore delle ipotesi, determinano delle vere e proprie zuffe parlamentari. Ma, a parte ciò, in una sede come questa e in una fase parlamentare come quella odierna — in cui vi è la risposta alle interpellanze presentate senza che sia presente il grande pubblico e con pochi colleghi in aula — sarebbe questo, forse, il

momento in cui un confronto di idee sarebbe più semplice e più facile. Invece, ci sentiamo rispondere che il ministro Castelli, bontà sua, sta studiando iniziative, così come stanno facendo i colleghi sottosegretari.

Io mi auguro che non siano le iniziative che abbiamo conosciuto dall'inizio di questa legislatura e che abbiano un segno diverso; in particolare, che siano iniziative diverse dalla proposta, ad esempio, che riguardava le note rogatorie internazionali, dalla proposta sul falso di bilancio, dalla proposta di controriforma del Consiglio superiore della magistratura, dal provvedimento sulle revisioni delle sentenze e da quello sul patteggiamento allargato. Provvedimento, quest'ultimo, esaminato non da molto, assolutamente condivisibile ma nell'ambito del quale, dopo un passaggio senatoriale, noi troviamo inserite delle norme assolutamente inaccettabili che vanno esattamente in senso contrario all'obiettivo dello studio di cui lei, sottosegretario, or ora ci ha parlato. Perché, se a via Arenula stanno studiando su come rendere più celeri i processi, ci devono poi spiegare perché mai stanno a sostenere strenuamente, contro ogni logica e ogni ragionevolezza, una norma che dà quarantacinque giorni di tempo all'imputato per pensare alla possibilità e all'opportunità di presentare una domanda di patteggiamento. Questo arrovellarsi dell'imputato trova un ampio riconoscimento da parte del legislatore il quale stabilisce la sospensione del processo per il tempo occorrente, al dubbioso imputato, se presentare o meno la domanda di patteggiamento.

Abbiamo, quindi, scritto ed approvato una norma di questo genere in base alla quale l'imputato, mentre ha soltanto trenta giorni di tempo per impugnare la sentenza, dispone di quarantacinque giorni per pensare se presentare o meno una domanda di patteggiamento.

Ecco perché, sottosegretario Innocenzi, quando sento che il ministro Castelli sta studiando, mi preoccupo tantissimo giacché sono stato abituato in questi due anni a valutare quelle che poi sono le

espressioni concrete di questo studio politico-ministeriale. Questa è anche la ragione per cui ribadisco la mia e la nostra insoddisfazione rispetto alla sua risposta dalla quale traggo, peraltro, coscienza e consapevolezza che, sulle politiche giudiziarie, permane una distanza siderale tra maggioranza ed opposizione, e che il mio paese dovrà subire ancora formidabili contrasti e che il ministro, anziché occuparsi delle tante questioni importanti di natura economica e sociale che interessano il nostro popolo, dovrà continuare ad occuparsi degli studi del palazzo di via Arenula sulle politiche giudiziarie.

Questo non depone per il futuro dell'Italia e del nostro popolo e non lascia presagire nulla di positivo per quello che sarà il futuro politico del nostro paese.

(Presunte irregolarità nell'operato dei pubblici ministeri nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'onorevole Cesare Previti - n. 2-00731)

PRESIDENTE. L'onorevole Falanga ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00731 (vedi l'allegato A - *Interpellanze urgenti sezione 5*).

CIRO FALANGA. Signor Presidente, la mia onestà intellettuale mi impone innanzitutto di associarmi al garbato rilievo dell'onorevole Bonito per la mancata presenza in aula di un rappresentante del Ministero della giustizia; pur comprendendo gli impedimenti riferiti dal sottosegretario Innocenzi, rimane ancora il ministro, che avrebbe potuto avere la sensibilità di rispondere ad interpellanze urgenti così delicate in questo particolare momento nel nostro paese.

Vorrei passare adesso all'illustrazione della mia interpellanza. L'onorevole Cesare Previti, in riferimento al procedimento penale che si è celebrato, anche a suo carico, innanzi al tribunale di Milano, rilasciava alla stampa, il giorno 27 aprile 2003, dichiarazioni dal seguente e testuale tenore: « i pubblici ministeri hanno truccato le carte, nascosto documenti, distrutto

prove come la bobina della registrazione del bar Mandara, una vicenda da colonna infame ».

Se quanto affermato dall'onorevole Previti circa le attività di occultamento della prova posta in essere dai pubblici ministeri titolari dell'inchiesta milanese rispondesse al vero, sarebbe una circostanza di gravità assoluta, che non solo minerebbe alle fondamenta la credibilità dell'istituzione giustizia, ma porrebbe, ancora una volta, inquietanti interrogativi sull'uso strumentale e arbitrario del potere di indagine.

Ci troveremmo, infatti, nell'ipotesi di una esplicita violazione dell'articolo 358 del codice di procedura penale, che impone al pubblico ministero di svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Ma d'altra parte, si configurerebbe anche un vero e proprio illecito penale, secondo quanto previsto e sanzionato dall'articolo 490 del codice penale, laddove, ai fini della configurabilità del dolo nel reato di soppressione, distruzione o occultamento di atti veri, è sufficiente la sola consapevolezza che l'atto non sarà in grado di adempiere a quella funzione probatoria di cui era dotato. Non può sfuggire che un simile comportamento, nel caso fosse accertato, sarebbe da annoverarsi tra quei fatti produttivi di preoccupazione e disorientamento, idonei cioè a compromettere la fiducia del cittadino nella stessa democrazia e nel sistema delle garanzie in genere.

Allo stato, le dichiarazioni dell'onorevole Previti hanno determinato una forte preoccupazione, e quindi vi è nel paese una diffusa esigenza di verità. Occorre, infatti, che il cittadino abbia fiducia nelle istituzioni dello Stato, e prima tra queste, nell'istituzione della giustizia. Il ministro della giustizia ci vorrà dire se ha avvertito, come me ed i colleghi che assieme a me hanno sottoscritto la presente interpellanza urgente, la medesima esigenza di chiarezza e di verità.

All'onorevole Bonito - l'ha dichiarato pochi minuti fa, nel momento in cui ha illustrato la sua interpellanza, attinente,

per grandi linee, alla stessa vicenda milanese — per sua dichiarazione interessa innanzitutto l'accertamento della responsabilità dell'onorevole Previti.

Io personalmente e credo anche gli italiani, prima ancora di essere interessati all'accertamento della responsabilità penale dell'onorevole Previti (cioè, a stabilire se sia vero o meno che egli abbia raccolto questo danaro per poi distribuirlo a vari magistrati per fini di corruttela), prima ancora di questo fatto che, di per sé, non compromette le basi democratiche del nostro paese, siamo interessati ad accertare se quei giudici che hanno svolto quelle indagini abbiano o meno violato norme di legge procedurali o sostanziali. Nel momento in cui questo fatto fosse accertato, allora sì che vi sarebbe una seria compromissione della democrazia e dello Stato di diritto.

Ecco, quindi, ciò a cui si dà prevalenza: ai rappresentanti autorevoli della sinistra, in questo momento, interessa l'accertamento della responsabilità penale dell'onorevole Previti e degli altri coimputati. Tuttavia, un senso di responsabilità istituzionale avrebbe dovuto indurre questi stessi autorevoli rappresentanti della politica italiana ad accertare che le regole del processo vengano rispettate dai pubblici ministeri che — ahimè — ancora oggi sono giudici nel nostro ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Innocenzi, ha facoltà di rispondere.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, con riferimento all'interpellanza in oggetto, si segnala che, per quanto attiene alla presunta sparizione dei documenti acquisiti nell'ambito del procedimento penale IMI-SIR, Lodo Mondadori, si tratta, in realtà, di documenti asseritamente comprovanti l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese. Tale documentazione sarebbe confluita all'interno di un procedimento contenitore (n. 9520/95) pendente da circa otto anni presso la procura della Repubblica di

Milano e risulterebbe non disponibile da parte dei difensori degli imputati perché coperta da segreto.

Sul punto è stata disposta dal ministro della giustizia un'indagine conoscitiva delegata all'organo ispettivo a seguito di un esposto presentato recentemente dall'onorevole Previti e tuttora in corso.

Per quanto concerne l'asserita distruzione di prove, occorre distinguere due episodi riguardanti, rispettivamente, la presunta manomissione dell'audiocassetta relativa all'intercettazione ambientale al bar Mandara di Roma e la rottura, ad opera del maresciallo capo della Guardia di finanza Daniele Spello di un CD-ROM pertinente alla medesima intercettazione. Entrambi costituiscono oggetto del procedimento penale n. 1911/99 attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari presso la procura della Repubblica di Perugia.

Si segnala, al riguardo, che da un'informativa del procuratore della Repubblica di Milano, dottor Gerardo D'Ambrosio, datata 23 settembre 2002, risulta che il CD-ROM danneggiato non conteneva la registrazione originale, ma il risultato dell'operazione di audiofiltraggio dell'intercettazione ambientale del bar Mandara, mentre la registrazione originale è incisa su audiocassetta attualmente sottoposta a sequestro penale da parte del pubblico ministero di Perugia.

Inoltre, dalla relazione di servizio redatta dal maresciallo Spello si evince l'accidentalità della distruzione del predetto CD-ROM.

Pertanto, il ministro della giustizia si riserva di formulare le valutazioni conclusive sul piano disciplinare all'esito degli accertamenti attualmente in corso sia in sede amministrativa sia in sede penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Falanga ha facoltà di replicare.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, apprendo con soddisfazione l'avvio di un'indagine ministeriale finalizzata all'accertamento della verità e, soprattutto, doverosa nei confronti dell'opinione pubblica

ancora una volta frastornata dalla gestione mediatica dei processi e da quelle prassi degenerative instauratesi negli anni novanta, che hanno determinato una consumistica criminalizzazione di tutte quelle personalità che hanno rivestito o rivestono ruoli di responsabilità nel paese e che hanno la sventura di trovarsi al centro di verifiche dibattimentali.

Tale indagine, d'altra parte, è pienamente condivisibile perché trova il suo fondamento in un atto di responsabilità politica verso il paese stanco di essere soggiogato da manipolazioni giustizialiste e in attesa di risposte chiare che non lascino spazio a dubbio alcuno. Né si può minimamente dubitare della legittimità dell'iniziativa in quanto essa cautamente giunge al termine del processo di primo grado e, dunque, nella fase in cui i protagonisti dell'accusa non possono più avere alcuna incidenza nell'economia processuale. Piuttosto, dobbiamo, ancora una volta, registrare come l'opposizione non trascuri nessuna occasione per manifestare con atti di intolleranza gratuita e con gesti del tutto demagogici la propria connaturata tendenza a servirsi della giustizia per fini prettamente politici.

Nell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Violante ed altri, che pone al centro dell'istanza la mancanza di turni idonei a garantire una rapida decisione della domanda di riconsiliazione proposta dai legali dell'onorevole Previti, non possiamo fare a meno di scorgere quel tentativo di mistificazione della realtà che, per nostra fortuna, credo gli italiani abbiano imparato a conoscere e da cui hanno preso da tempo le distanze.

Chiunque abbia un minimo di esperienza quale operatore del diritto come me non può non sapere che il sabato è prassi normale, soprattutto in corte d'appello, l'assenza di qualsiasi attività. Non si comprende per quali motivi il presidente della corte d'appello di Milano avrebbe dovuto considerare l'onorevole Previti un imputato speciale e, soprattutto, preoccuparsi di prevedere possibili iniziative della sua difesa. Se questa avesse dovuto essere una preoccupazione del presidente della corte

d'appello di Milano dovrebbe essere preoccupazione, se la giustizia è uguale per tutti, di tutti i presidenti delle corti d'appello. Tutti questi ultimi dovrebbero prevedere le eventuali iniziative difensive degli imputati nei confronti dei quali sono in corso procedimenti penali.

Si tratta, dunque, di un vero e proprio paradosso che dimostra palesemente che l'unico scopo di tali iniziative è quello di confondere i cittadini con l'uso spasmodico della cultura del sospetto di cui tanto abbiamo patito nell'ultimo decennio.

L'auspicio di tutte le persone libere e responsabili è che la lodevole iniziativa ministeriale venga svolta in tempi rapidi. È l'unico modo per scongiurare incertezze e possibili speculazioni, l'unico modo per ridare libertà e giustizia al nostro sistema.

A chi volesse obiettare che l'ispezione abbia o possa avere un carattere intrusivo — carattere che io nego proprio perché esso riguarda un momento esterno al processo — può risponderci ricordando quella che fu una vera e propria intrusione in un processo in corso costituita dalla presentazione del libro di cui è coautore il dottor Giancarlo Caselli. Tale pubblicazione sviluppa la tesi dell'errore della sentenza di assoluzione e conforta, invece, la tesi accusatoria che, nel momento della pubblicazione, nella stessa città in cui si era celebrato il procedimento di primo grado e in cui stava per celebrarsi il procedimento in grado di appello, era stata sostenuta dal pubblico ministero.

Non posso fare a meno di cogliere l'occasione di questa interpellanza parlamentare per esprimere, sul piano personale, la mia solidarietà contro tutti quei tentativi mediatici di volerne fare a tutti i costi un esempio negativo — chiaramente, mi riferisco all'onorevole Previti —, prima ancora di una sentenza passata in giudicato. Nel paese dei pentiti, nel paese dei collaboratori di giustizia, nel paese dei terroristi rifugiati all'estero, nel paese delle sentenze di primo, di secondo e di terzo grado, spesso l'una in contraddizione con l'altra, si è deciso che la prima sentenza di ferro — ben 11 anni di reclusione: mai

accaduto per un reato di tale portata — debba avere come protagonista Cesare Previti. Sarà, come sempre, la storia a dirci l'ultima parola e a dirci se per davvero giustizia è stata fatta.

(Programma del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea - n. 2-00738)

PRESIDENTE. L'onorevole Riccardo Conti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00738 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6*).

RICCARDO CONTI. Rinuncerò all'illustrazione dell'interpellanza in oggetto, sapendo che il ministro Buttiglione si sarà sicuramente documentato sul testo dell'interpellanza medesima ed anche per dare maggior spazio al ministro per la sua risposta. Pertanto, mi limiterei a chiederle, signor ministro, anche a nome degli altri interpellanti, se il Governo, nella predisposizione del programma della Presidenza italiana dell'Unione europea, che dovrà essere presentato all'inizio del semestre, intenda introdurre, tra le priorità politiche dell'Unione europea, le linee appunto indicate nella nostra interpellanza.

Vorremmo sapere, inoltre, quali siano le posizioni del ministro interpellato, rispetto alle questioni prospettate in premessa e quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere, nel semestre di Presidenza italiana, nei settori indicati.

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche comunitarie, onorevole Buttiglione, ha facoltà di rispondere.

ROCCO BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*. Ringrazio l'onorevole Conti per la sua cortesia, così come ringrazio lui e gli altri firmatari della presente interpellanza per l'attenzione con cui essi seguono la preparazione del semestre di Presidenza. Certamente la definizione di precise priorità per il semestre è una condizione fondamentale, affinché il semestre possa produrre un risultato effettivo.

La discussione finora si è concentrata su alcune grandi priorità politiche evidenti: una per tutte, la Conferenza intergovernativa, con la possibilità di firmare la nuova Costituzione europea, o il Trattato costituzionale, in Italia durante il nostro semestre di Presidenza. Molte volte si perde di vista il fatto che quella del semestre di Presidenza è una grande occasione anche per dare impulso a temi che a noi sono cari e che nell'Agenda dell'Unione europea faticano a trovare posto. Quindi, c'è come una gestione ordinaria del semestre, indipendente dal grande obiettivo politico della Costituzione europea, a cui dobbiamo dedicare grande attenzione. C'è il rischio che, concentrati sull'obiettivo della Conferenza intergovernativa, dimentichiamo che anche questo è un obiettivo rilevante. L'onorevole Conti aveva già sollevato questo problema in Commissione e gliene sono grato, perché effettivamente ciò corrisponde a un rischio che noi corriamo.

Una rilevante questione è la prima indicata in questa interpellanza, cioè la valorizzazione e la tutela delle identità culturali nazionali, attraverso la garanzia del pluralismo linguistico. Salvaguardare le culture è altrettanto importante che conseguire gli obiettivi economici. L'Europa è una comunità di nazioni e le nazioni non scompariranno nell'Europa di domani. Esse potranno vivere in condizioni di effettiva parità o in condizioni di disuguaglianza. Vi è un diritto alla lingua e alla cultura che è un diritto fondamentale di ogni nazione. Io, che a quel tempo ero nel Parlamento europeo, tentai di farlo inserire nella Carta dei diritti, ma per la verità senza successo.

Infatti, esistono alcuni paesi, in particolare la Francia, che hanno una concezione molto individualistica dei diritti e nei quali l'idea così bella contenuta nella nostra Costituzione, secondo la quale la persona va salvaguardata anche nelle diverse comunità nelle quali la sua personalità si espande — quella della lingua, quella della cultura —, ha difficoltà ad affermarsi.

So che il tema è caro anche all'onorevole Follini e all'onorevole Fini e mi auguro che nella nuova Costituzione si trovi il modo di sottolineare questa dimensione anche comunitaria dei diritti umani.

Più ridotto, ma non meno importante, vi è poi il problema della tutela dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione. Oggi, tutte le lingue dell'Unione sono lingue ufficiali e c'è una tendenza crescente a selezionare alcune lingue come lingue di lavoro; mi riferisco in particolare all'inglese, al francese, al tedesco e, talvolta, anche allo spagnolo.

Capisco che, a volte, per esigenze pratiche possa essere utile comunicare tutti nella stessa lingua, ma l'italiano è una grande lingua di cultura; infatti, per numero di parlanti, è la quarta lingua dell'Unione, dopo il tedesco, il francese e inglese e, se si dovesse giungere a definire lingue di lavoro, sarebbe impensabile che l'italiano non fosse considerata tale.

Si tratta di un problema pratico che non riguarda solo la salvaguardia di un prestigio nazionale. Non disporre dei documenti nella propria lingua, non poter usare la propria lingua dà un vantaggio indebito al proprio contraddittore che, invece, può usare la propria lingua. Non è facile reggere un contraddittorio nella lingua madre del proprio avversario; il rappresentante italiano al Parlamento europeo, il partecipante italiano alle riunioni di lavoro che non può usare la propria lingua è posto in uno stato di oggettiva inferiorità.

Il secondo punto dell'interpellanza riguarda il *dumping* sociale e il lavoro minorile e richiama gli impegni che derivano al Governo dall'approvazione alla Camera della risoluzione n. 6-00047 sul lavoro minorile; inoltre, in tale punto viene posta la questione del marchio etico. So che questa è un'idea cara ad alcuni parlamentari che hanno sottoscritto questa interpellanza e che la ripropongono in un altro contesto anche sul tema relativo alle trattative del WTO.

Credo si tratti di un'idea eccellente. Infatti, presso il mio ministero, all'interno della struttura di immissione, ho istituito

una commissione di lavoro proprio sul tema della tutela dei minori nel contesto europeo che, tra le altre cose, sta lavorando su questo tema, che ha un grande rilievo non solo all'interno ma anche al di fuori dell'Unione.

È evidente che, oggi, in un mondo globalizzato, ci troviamo in competizione con tutti i paesi del mondo. Tuttavia, la competizione può avere due lati: quello della competizione virtuosa, migliorando le tecniche di produzione con le innovazioni di prodotto e di processo, e quello della competizione viziosa, fondata sulla compressione dei diritti dei lavoratori (meno salario, meno garanzie, anche lavoro minorile e lavoro femminile senza tener conto delle esigenze della maternità). Noi puntiamo sulla competizione del primo tipo e siamo convinti che occorre limitare quella del secondo tipo. In questo caso particolare, stiamo studiando l'idea del marchio sociale e speriamo che presto lo studio possa cedere il passo ad un lavoro effettivo.

Il terzo e il quarto punto dell'interpellanza riguardano l'America latina che, nel dibattito attuale, è la grande dimenticata. L'Italia, per ragioni culturali, storiche ed economiche, ha invece tutto l'interesse a che l'Europa rafforzi i propri rapporti con l'America latina.

Proprio oggi ho ricevuto il signor Porfirio Muñoz Ledo, che è l'ambasciatore del Messico presso l'Unione europea ma è anche il responsabile, per l'Organizzazione degli Stati americani, della preparazione del vertice tra Europa e America latina. Tale vertice, che avrà luogo nel maggio 2004, cade, quindi, al di fuori del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea; tuttavia, è evidente che o prepariamo questo vertice con intensità, a partire dal nostro semestre, oppure è molto probabile che sarà un vertice mal preparato, che non porterà a risultati. E, invece, dobbiamo rivedere il trattato di collaborazione con i paesi del Mercosur, che ha funzionato e che adesso va rivisto e rafforzato, come dobbiamo rivedere il trattato di commercio con il Messico, che ha ugualmente funzionato. L'Unione europea era caduta

al 5, 6 per cento dell'interscambio internazionale del Messico; siamo saliti al 10, 12 per cento. È ancora troppo poco. È ancora troppo poco; tuttavia, ciò vuol dire che i meccanismi attivati possono funzionare, che hanno una potenzialità che dobbiamo rafforzare.

In modo particolare, il terzo punto dell'interpellanza pone l'attenzione sull'Argentina. L'Argentina è un grande paese, a noi particolarmente vicino, che ha sofferto una crisi drammatica, nella quale la solidarietà dell'Europa non è stata così fattiva come sarebbe stato necessario ed opportuno e nella quale ci sono stati trattamenti addirittura discriminatori da parte del Fondo monetario internazionale che è intervenuto nel caso di altre crisi, alleviandole — pensate alla crisi turca, proprio nello stesso periodo —, e, invece, in Argentina non è intervenuto. La solidarietà europea e — diciamo — anche quella italiana ci sono state ma, forse, non si sono manifestate così attive ed operative come necessario. La revisione dei meccanismi di preferenze tariffarie per i prodotti provenienti dall'Argentina potrebbe dare un grandissimo impulso all'economia di questo paese che oggi sta lentamente uscendo dal baratro. Ci auguriamo che le prossime elezioni diano all'Argentina una guida sicura e stabile e che questo consenta di riprendere con forza la collaborazione economica.

Lo stesso discorso vale per il Mercosur e per la comunità andina. Aggiungerei che dovremmo mostrare attenzione verso il tentativo di organizzazione di un'area economica che abbracci l'intera America, quella del nord e quella del sud. Mi riferisco all'ALCA, un'organizzazione regionale che si fa strada da quando una parte dell'America latina, il Messico, è stata integrata con l'America del nord all'interno del NAFTA. È nostro interesse seguire con attenzione questa vicenda, affinché essa si svolga non escludendo l'Unione europea da queste aree ma creando un sistema che consenta anche ai nostri paesi di partecipare efficacemente allo sviluppo di un'area oggi povera ma che ha straordinarie potenzialità.

Per questo, prima ho citato il trattato di commercio con il Messico. Lì abbiamo fatto un primo tentativo di inserire l'Unione europea nel NAFTA; lo stesso dobbiamo fare in caso di realizzazione di questa area più ampia, per salvaguardare quanto già fatto con il Mercosur e con la comunità andina e per ampliare e le possibilità di crescita della nostra economia e del nostro lavoro e le nostre possibilità di contribuire allo sviluppo di un'area che, per tanti aspetti, ci è particolarmente vicina.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccardo Conti ha facoltà di replicare.

RICCARDO CONTI. Signor Presidente, ringrazio il ministro per la puntuale ed esauriente risposta. Sono sicuro che il Governo, e in particolare lei, ministro Buttiglione, per le specifiche competenze, assicurerà alla Camera, nelle Commissioni e in Assemblea, le necessarie e dovute occasioni di un serio e costruttivo confronto su temi così particolari, — direi — storici e rilevanti, quali sono quelli che attengono alla gestione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

(Avvio delle procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Bozzolo - n. 2-00719)

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Ruggieri rinuncia ad illustrare la sua interpellanza n. 2-00719 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7*) e che si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Balocchi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO BALOCCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'interpellanza urgente presentata dagli onorevoli Ruggieri e Boccia pone all'attenzione del Governo la vicenda relativa al consiglio comunale di Bozzolo, in provincia di Mantova. A seguito della presentazione irrituale delle dimissioni di cinque

consiglieri comunali e dell'asserita decadenza per ripetute assenze ingiustificate di altro consigliere, gli onorevoli interpellanti chiedono al Governo di valutare la possibilità di avviare le procedure previste dalla normativa vigente per lo scioglimento del consiglio comunale. In particolare, secondo quanto affermato dagli onorevoli interpellanti, la situazione verificatasi configurerebbe l'ipotesi di scioglimento del consiglio prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *b*), numero 4, del testo unico degli enti locali. Infatti, tale disposizione si riferisce alla riduzione dell'organo assembleare a causa della impossibilità di surrogare alla metà dei componenti del consiglio. Peraltro, nel caso del comune di Bozzolo l'avvenuto esaurimento dei candidati della lista vincitrice delle elezioni non consente di procedere ad alcuna surrogazione.

Assicuro che la situazione del comune di Bozzolo è stata attentamente vagliata ed è costantemente seguita dalla prefettura di Mantova e dal Ministero dell'interno. Tuttavia, al momento non sussistono le condizioni previste per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera *b*), numero 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Ciò in quanto, per ciò che riguarda le dimissioni rassegnate dai cinque consiglieri, non sono state riscontrate le prescritte modalità di presentazione che il Ministero dell'interno, sulla base di due pareri del Consiglio di Stato, richiede ormai da tempo.

Infatti, la rinuncia al mandato elettivo è fatto tipizzato dalla normativa i cui effetti scaturiscono dall'essere stato posto in essere secondo determinate modalità e in presenza di precise garanzie formali. La responsabilità connessa al mandato ricevuto comporta, dunque, che la volontà di rinunciare allo stesso si sostanzia in una espressione inequivocabile che abbia anche taluni imprescindibili requisiti di pubblicità. L'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente le dimissioni dalla carica di consigliere, stabilisce che le stesse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente,

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Da ciò consegue che il consiglio, entro 10 giorni, deve provvedere alla surrogazione del consigliere dimissionario a meno che, ricorrendone i presupposti, non si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma del citato articolo 141. Tuttavia, l'esperienza applicativa in materia e la necessità di dare giuridica rilevanza alla volontà di rimettere il mandato hanno indotto il Ministero dell'interno a chiedere nel corso dello scorso anno al Consiglio di Stato i citati pareri in ordine alle esatte modalità di presentazione dell'atto contenente le dimissioni. L'avviso del supremo consesso è stato espresso con due pareri resi nell'adunanza della sezione prima, rispettivamente, del 10 ottobre 2002 e dell'11 dicembre 2002, ed è stato recepito dal Ministero dell'interno, che lo ha diffuso alle amministrazioni provinciali e comunali per il tramite dei prefetti con circolari del 4 e del 18 dicembre 2002.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materiale e personale consegna del documento contenente le dimissioni al protocollo dell'ente da parte dell'interessato con la connessa identificazione da parte del personale addetto sia necessaria ai fini di dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che, a fronte dell'insorgenza di un qualsiasi impedimento, il consigliere dimissionario possa presentare al protocollo le proprie dimissioni anche per interposta persona, purché previamente autenticata in data certa e con l'indicazione contestuale o a sua volta separatamente autenticata delle generalità del presentatore.

Tornando alla vicenda del comune di Bozzolo, le dimissioni presentate, nel febbraio scorso, per interposta persona dai consiglieri Francesco Melegoni a Francesco Aporti e quelle presentate, nel marzo scorso, sempre per interposta persona dai consiglieri Davide Albertini, Gianni Morini e Ildebrando Volpi mancavano dei requisiti prescritti e, per questo motivo, sono state ritenute non valide.

Per quanto concerne l'asserita contraddittorietà rispetto ai comportamenti tenuti dall'amministrazione comunale di Bozzolo, in occasione delle precedenti dimissioni di due consiglieri avvenute negli anni 1999 e 2000, mi limito ad osservare che le direttive ministeriali, contenute nelle circolari di cui si è detto, sono state diramate nel dicembre del 2002 e che, pertanto, soltanto da quella data in poi potevano essere applicate dai consigli comunali.

Per quanto concerne l'asserita decadenza per ripetute assenze ingiustificate di un altro consigliere comunale, non essendo intervenuta alcuna esplicita dichiarazione di decadenza del consigliere in questione, non può configurarsi l'ipotesi, sostenuta dagli onorevoli interpellanti, della decadenza automatica.

Al riguardo, evidenzio che l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che sia lo statuto comunale a stabilire i casi e le modalità di applicazione della decadenza per mancata partecipazione alle sedute, garantendo, in ogni caso, il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Come appare evidente, l'enunciazione letterale della norma esclude, di per sé, l'applicazione automatica dell'istituto della decadenza in assenza di un'espressa deliberazione in tal senso da parte del consiglio comunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruggeri ha facoltà di replicare.

RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, non posso dichiararmi soddisfatto o meno di quanto ha appena sostenuto il sottosegretario Balocchi; vi è esclusivamente la volontà mia e del mio gruppo di fare chiarezza relativamente a tale questione.

La risposta fornita dal sottosegretario non ha chiarito se il consiglio comunale doveva essere sciolto o meno; avverto, al riguardo, grande confusione e grande incertezza.

Ringrazio il sottosegretario che ha richiamato la normativa in materia, precedente e successiva al 2002, con annessi

pareri rilasciati dal Consiglio di Stato. Tuttavia, visto che vi è stata anche una valutazione ed un'attenzione particolare nei confronti di questo consiglio comunale di Bozzolo, avrei voluto vedere attribuite anche alcune responsabilità. Sulla questione, infatti, regna il caos più assoluto: vi è gente che si è dimessa e che poi non è stata dichiarata tale; gente che, ripetutamente, ha seguito alcune formalità che, nella fattispecie, sembrerebbero invece non essere state rispettate. Comunque, vi è una esplicita dichiarazione di volontà proveniente, soprattutto, da cinque persone. Il sottosegretario ha sostenuto che queste ultime non hanno rispettato la ritualità, ma sono propenso a credere il contrario. Oltretutto, ciò non riguardava la maggioranza, ma l'opposizione, quindi non sussisteva alcun motivo di giustificazione.

In ogni caso, il problema riguarda il comune di Bozzolo, soprattutto coloro che hanno gestito e stanno gestendo questa barabanda.

Anche nel caso delle assenze, mi sembra che vi fosse, al riguardo, uno statuto molto chiaro ed esplicito del consiglio comunale che prevedesse la decadenza che, tra l'altro è stata anche dichiarata.

Successivamente, questo consigliere si è ripresentato e nessuno ha sollevato obiezioni, se non l'opposizione. Ciò riguarda anche le prime dimissioni poiché, già durante la prima seduta del 25 giugno 1999 vi è stato un consigliere che si è dimesso, il quale però è stato immediatamente surrogato, ma non si sa in base a quale formalità.

Mi chiedo — da parte del cittadino di Bozzolo — cosa significhi sotto l'aspetto giuridico — non tanto politico, che in questo caso si può discutere — continuare con una conduzione del consiglio comunale di questo tipo, senza nessuna certezza del diritto, delle norme.

Avrei voluto che non si discutesse in generale, ma che il ragionamento fosse maggiormente legato alla fattispecie del comune di Bozzolo, a ciò che è accaduto in base a dati di fatto del comune di Bozzolo. Queste dimissioni ripetute sono valide o meno? Chi ha responsabilità in

questo gioco in cui si prendono in giro, soprattutto, i cittadini? Questo è il punto, aldilà della politica o meno, del ruolo, della rappresentanza del consiglio comunale della propria città. Mi chiedo se vi sia ancora una legittimazione giuridica del consiglio comunale, se si dovrà ricorrere a qualche organo giurisdizionale per capire se qualcuno ha sbagliato e, soprattutto, se è valido il percorso funzionale del consiglio comunale.

La risposta del sottosegretario fa chiarezza in ordine alla normativa, ma non è stato detto se la fattispecie rientra nella medesima. Oggi, rispetto ai 17 membri iniziali, sono otto, nove i membri del consiglio comunale. Sulla questione della presunta irregolarità delle ultime cinque dimissioni, può dirsi che sono immediatamente regolari nel momento in cui dovessero ripetersi; si tornerà da capo ad una situazione paradossale perché non si è ancora capito quando le dimissioni sono valide o meno.

Sono soddisfatto perché è stato offerto un piccolo contributo alla chiarezza della questione, ma, certamente, la risposta non è esaustiva perché vi è ancora grande confusione: non abbiamo capito se lo statuto del consiglio comunale fa fede nel caso delle assenze, se le dimissioni, presentate anche personalmente, secondo la ritualità così definita dal Consiglio di Stato, sono valide, se riguardano anche il consiglio comunale di Bozzolo o se il medesimo fa eccezione.

Signor sottosegretario, come vede non sono entrato nel merito del tema politico del ribaltone, ma mi sono limitato soltanto ad esporre il problema istituzionale del consiglio comunale che dovrebbe rappresentare i cittadini che hanno eletto i loro rappresentanti ed avere la possibilità e la capacità di amministrare. La riduzione del consiglio comunale a quasi la metà dei suoi componenti (ciò non consente una funzionalità normale dello stesso e la sua ordinaria amministrazione) solleva grandissime preoccupazioni e ciò anche con riferimento alla sua gestione; la mancanza di riferimenti certi per quanto riguarda la

vita democratica anche in un piccolo paese, anche se molto importante, ci dà grande preoccupazione.

Mi rivolgo al sottosegretario, considerata la continua attenzione dimostrata da lei e dalla prefettura di Mantova, affinché si analizzi più a fondo ciò che è effettivamente accaduto (sulla base delle dichiarazioni di tutti i soggetti ovviamente, non soltanto di una parte, come potrebbe essere in questo caso la mia) e si verifichi se vi sia una legittimazione piena perché il consiglio comunale continui ad esercitare le sue funzioni o meno. Questa è la mia ulteriore richiesta che pongo al Ministero dell'interno sotto il profilo, diciamo pure, istituzionale.

(Iniziativa a tutela dell'incolumità fisica e della libertà personale di due dissidenti cubani presenti in Italia - n. 2-00737)

PRESIDENTE. L'onorevole Zanettin ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00737 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 8).

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa interpellanza chi parla ha voluto portare all'attenzione del Governo e del Parlamento la vicenda dei signori Oriel De Armas Peraza e Raiza Portal Sanchez. Costoro sono esuli cubani oppositori del regime castrista ed attivisti del movimento politico Alleanza patriottica cubana. I membri di detta associazione, che operano in modo pacifico e non violento, risultano comunque esposti a forme di ritorsione politica e sociale, oltre che a forme di persecuzione personale, con pericolo per la vita, ad opera delle autorità cubane. Per dette specifiche ragioni, i signori De Armas e Portal hanno dovuto lasciare l'isola di Cuba, avendo da tempo perduto il loro posto di lavoro. Pertanto, a buon diritto, essi hanno richiesto alla Repubblica italiana il riconoscimento dello *status* di rifugiati politici; tuttavia, e davvero del

tutto inspiegabilmente, la Commissione preposta ha negato il riconoscimento del citato *status* di rifugiati politici con provvedimento datato 9 gennaio scorso e in pari data la questura di Vicenza ha disposto anche la revoca del permesso di soggiorno; contro questo provvedimento gli interessati hanno proposto tempestivi ricorsi giurisdizionali ed amministrativi.

Appare tuttavia evidente a chi parla che l'espulsione dei dissidenti verso il paese di origine li esporrebbe a gravi ritorsioni da parte del regime, la cui brutalità nel reprimere gli oppositori è risaputa. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana, questo ramo del Parlamento ha approvato una mozione che condannava la repressione dei dissidenti ed anche le esecuzioni sommarie che il regime castrista opera nei confronti dei propri oppositori.

Sotto tale profilo, la richiesta che il sottoscritto e gli altri interpellanti che hanno rivolto al ministro dell'interno è proprio quella di comprendere quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare l'incolumità fisica e la libertà personale dei citati oppositori rispetto al pericolo che essi vengano espulsi verso il paese di origine.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Balocchi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO BALOCCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interpellanza presentata dall'onorevole Zanettin ed altri riguarda il diniego della richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentata nel nostro paese dal signor Oriel de Armas Peraza e dalla signora Raiza Portal Sanchez, entrambi cittadini cubani, e la conseguente revoca del permesso di soggiorno loro rilasciato per gli stessi motivi.

Desidero informare immediatamente che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, adottato dal questore di Vicenza il 29 gennaio scorso, è stato

annullato dal tribunale amministrativo regionale del Veneto con sentenza del 27 febbraio successivo per violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 1990, in quanto era stata omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Inoltre, attraverso il loro legale gli interessati hanno presentato, successivamente, richiesta di riesame del provvedimento di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato alla questura di Vicenza che, da un lato, ha provveduto a trasmetterla alla competente Commissione centrale e, dall'altro, ha rilasciato, il 30 aprile scorso un nuovo permesso di soggiorno per richiesta di asilo con scadenza 30 luglio 2003.

Assicuro quindi che fino a quella data e nelle more degli esiti della richiesta di riesame, il signor De Armas Peraza e la signora Portal Sanchez non corrono alcun rischio di essere espulsi dal nostro paese, come paventato dagli onorevoli interpellanti, e possono attendere eventuali sviluppi più favorevoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanettin ha facoltà di replicare.

PIERANTONIO ZANETTIN. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la sua risposta. È evidente che la sentenza che è stata pronunciata dal TAR, per le motivazioni che lo stesso sottosegretario ha citato, non è certamente decisiva per la questione. Confidiamo, peraltro, che l'interessamento del Governo consenta un riesame più ponderato della richiesta del riconoscimento dello *status* di rifugiato politico per i ricorrenti e questo consenta loro di ottenere un permesso di soggiorno non a tempo determinato (fino al 31 luglio) ma a tempo indeterminato, come lo *status* di rifugiato politico consente.

Seguiremo con attenzione la vicenda perché sicuramente lo merita, dal momento che essa ha risvolti certamente umani, ma anche e soprattutto politici e, in questo senso, confidiamo anche nell'ap-

poggio da parte del Governo. Grazie ancora per l'attenzione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, giovedì 8 maggio 2003, la III Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato in sede legislativa il seguente progetto di legge:

« Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede » (3103).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 12 maggio 2003, alle 15:

1. — *Discussione congiunta del disegno di legge e dei documenti:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 (3618-A).

— *Relatore:* Di Teodoro.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (Doc. LXXXVII, n. 3-A).

— *Relatore:* Strano.

Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2003.

— *Relatore:* Riccardo Conti.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2131 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ipiche (*Approvato dal Senato*) (3916).

— *Relatore:* Leo.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2150 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (*Approvato dal Senato*) (3905).

— *Relatore:* Crosetto.

La seduta termina alle 17,15.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3843

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia su questo disegno di legge — credo valga la pena sottolinearlo — di conversione di un decreto-legge riguardante semplicemente il differimento dei termini relativi per l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero.

È necessario sottolinearlo perché la discussione odierna ha toccato molti punti che riguardavano più in generale il tema del voto degli italiani all'estero. Abbiamo assistito ad una gara dei nostri colleghi dell'opposizione a voler essere ciascuno più realista del re.

Tutti sanno che quella del voto dei nostri connazionali all'estero è sempre stata una battaglia del centrodestra e, non è un caso, infatti, che è il Governo di centrodestra presieduto da Silvio Berlu-

sconi che, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, ha istituito un Ministero per gli italiani all'estero.

Ma noi, qui ed oggi, dobbiamo semplicemente e rapidamente votare il differimento dei termini per l'elezione dei Comites e dobbiamo farlo prevedendo tutte le strutture necessarie.

Rapidamente lo stiamo facendo e le proposte emendative del Governo che ab-

biamo approvato ci garantiranno le risorse necessarie.

Confermo quindi il voto favorevole.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19,30.